

DM 30/01/1993

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1993 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 37). -- Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, inerente l'attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Preambolo

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:(Omissis).

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Articolo 2

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore.